

VARIANTE N. 4 AL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004, RELATIVA ALL'INSERIMENTO DI UN NUOVO TRATTO DI STRADA DI ACCESSO AL DEPURATORE DI CARMIGNANO DI BRENTA. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la LR n. 11 del 23.4.2004 "norme per il governo del territorio" ha riformato radicalmente la legge urbanistica regionale, innovando i livelli di pianificazione e la formazione degli strumenti urbanistici territoriali;
- l'art. 16 della Legge Urbanistica Regionale definisce formazione e contenuti del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) facendo espresso riferimento alla pianificazione territoriale coordinata tra più comuni;
- in data 24.3.2005 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del PATI dell'Alta Padovana tra la Regione Veneto ed i comuni di Cittadella, Fontaniva, Tombolo, Galliera Veneta e Campo San Martino, dando atto dell'avvenuta approvazione del Documento Preliminare da parte delle singole amministrazioni comunali ai sensi degli artt. 3, 5 e 15 della LR n. 11/2004;
- le Amministrazioni Comunali coinvolte dal P.A.T.I. dell'Alta Padovana hanno dato corso alla formazione del nuovo strumento urbanistico partendo dalla concertazione mediante condivisione pubblica già sul Documento Preliminare ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della LR 11/2004 e che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 22.9.2005 si è preso atto dell'avvenuta pubblicazione e concertazione sul citato documento preliminare;
- in data 29.2.2008 è stato sottoscritto il Verbale degli elaborati del P.A.T.I. in oggetto tra la Regione Veneto ed i cinque Comuni interessati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/06/2008 è stato adottato il P.A.T.I. dell'Alta Padovana, redatto dai tecnici incaricati arch. Marangon Aldo e arch. De Nardi Silvano, secondo quanto sottoscritto con il verbale in data 29.2.2008;
- con conferenza dei servizi 27.05.2009, il P.A.T.I. è stato approvato;
- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n°2895 del 29.09.2009, ha ratificato l'approvazione;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 16.12.2011 è stato approvato il Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 13.02.2014 è stata approvata la variante n. 1 al Piano degli Interventi;
- il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale, nella seduta del 01.10.2015 – verbale n. 25, il documento programmatico relativo al secondo Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2016 è stato approvato il secondo Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 14.06.2016 è stata approvata la variante n. 1 al secondo Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25.07.2017 è stata approvata la variante n. 2 al secondo Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 25.10.2018 è stata approvata la variante n. 3 al secondo Piano degli Interventi, relativa all'affinamento di un percorso ciclopedonale sul fiume Brenta;

ATTESO che la società ETRA S.p.A., con determinazione del Direttore Generale Ing. Marco Bacchin n. 132 del 30.10.2017 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della strada di accesso al depuratore di Carmignano di Brenta, progetto che in parte sia pur limitata, interessa anche il territorio comunale di Fontaniva;

VERIFICATO che al fine di poter certificare la conformità urbanistica del progetto in esame, necessita inserire la nuova viabilità prevista nel Piano degli Interventi vigente, mediante apposita variante urbanistica;

EVIDENZIATO, con riferimento ed a riscontro della osservazione prot. n. 11767 del 21.11.2018 presentata dal Sig. Racchella Gianluigi nell'ambito del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, che:

- il progetto della nuova viabilità riguarda quasi interamente il territorio comunale di Carmignano di Brenta, territorio nel quale insiste l'impianto di depurazione da servire con tale strada. Il territorio comunale di Fontaniva è interessato in minima parte, dall'allargamento della strada comunale di via S. Pietro in Brenta, in prossimità della confluenza nella S.P. n. 94 "Contarina" – diramazione;
- la procedura di approvazione della variante in esame ha un contenuto di carattere urbanistico e prettamente pianificatorio, mentre i rilievi mossi riguardano il progetto dell'opera pubblica e pertanto vanno estesi a Etra Spa. che cura tale adempimento;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 46 del 27.12.2018, esecutiva, con la quale si è preso atto del progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione della strada di accesso al depuratore di Carmignano di Brenta, redatto e approvato da Etra Spa., nonché adottata la variante n. 4 al Piano degli Interventi vigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, nonché ai sensi dell'art. 19 del DPR. n. 327/2001 ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

PRESO ATTO che:

- con apposito avviso prot. 646 del 17.01.2019, pubblicato all'albo pretorio on line per 30 giorni con decorrenza dal 17.01.2019 e fino al 16.02.2019, è stata data notizia che con la sopracitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2018 era stata adottata la variante n. 4 al secondo Piano degli Interventi, nonché fornite le necessarie informazioni per la consultazione e la formulazione delle eventuali osservazioni allo stesso;
- gli elaborati costituenti la variante n. 4 al secondo Piano degli Interventi adottata sono stati depositati a disposizione del pubblico nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale, nonché in versione cartacea presso la sede municipale – ufficio urbanistica;
- a seguito della pubblicazione dell'avvenuta adozione della variante di cui trattasi è pervenuta un'unica osservazione:

N.	Data – N. Protocollo	Nominativo
1	22/02/2019 - 2179	RACCHELLA GIANLUIGI

VISTA la documentazione tecnica e grafica della variante in esame, trasmessa in data 20.12.2018 dall'Arch. De Nardi Silvano, urbanista incaricato, così composta:

- Relazione programmatica,
- Tav. 1.1.1 – Intero Territorio Comunale;

ESAMINATO il parere tecnico di competenza in merito alla citata osservazione pervenuta, elaborato dall'Arch. De Nardi Silvano e pervenuto al prot. n. 3454 in data 26.03.2019, che valuta detta osservazione non pertinente in quanto le motivazioni addotte risultano estranee al contenuto pianificatorio trattato dalla variante urbanistica in quanto riguardano, caso mai, il progetto dell'opera pubblica;

RICORDATO che l'opera risulta interamente finanziata con fondi di Etra S.p.a. e che la strada di nuova realizzazione sarà di esclusiva proprietà di Etra S.p.a. a servizio di una infrastruttura

pubblica e che il coinvolgimento del territorio comunale di Fontaniva è finalizzato all'allargamento della attuale sede viaria ed al conseguente miglioramento delle condizioni di sicurezza per il traffico dei mezzi;

ACCERTATO che la variante urbanistica in esame non contrasta con gli aspetti prescrittivi e vincolistici contenuti nel Piano di Assetto del Territorio vigente;

ATTESO che la variante urbanistica in esame è finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio correlato all'opera pubblica da realizzare, per una durata pari a quella stabilita dal D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e dall'art. 34 della L.R. n. 11/2004;

RITENUTO pertanto, al fine di garantire la conformità urbanistica dell'infrastruttura, le cui fasi progettuali successive sono in fase di redazione, di inserire nel Piano degli Interventi la relativa previsione;

VISTO l'art. 78 comma 2 del Dlgs. 267/2000 che così dispone: *"Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado."*;

VISTO il parere legale degli Avvocati Domenichelli Prof. Vittorio e Calegari Alessandro trasmesso in data 06.05.2010 ai comuni di Fontaniva, Tombolo e Campo San Martino avente per oggetto: *"Parere in merito all'applicazione dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 in sede di adozione ed approvazione del Piano degli Interventi."*;

APPURATO, ai fini dell'obbligatoria procedura di adeguamento del Regolamento Edilizio al Regolamento Edilizio Tipo (RET) recepito dalla Regione Veneto con DGRV. n. 1896/2017 che il Comune di Fontaniva sta già elaborando, che la variante in esame non ha alcuna incidenza sulle previsioni dimensionali del Piano Regolatore Comunale e, pertanto, le "definizioni uniformi" saranno acquisite con la prossima variante al Piano degli Interventi in corso di redazione;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 78 (Doveri e condizione giuridica);
- la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, con le successive modifiche ed integrazioni;
- il DPR. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 27/2003;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici - Urbanistica, a termini dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Uditi i seguenti interventi:

Introduce l'argomento il Presidente del Consiglio facendo presente che gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

VISTO l'esito della seguente votazione espresse in forma palese per alzata di mano:

– OSSERVAZIONE N. 1 – prot. n. 2179 del 22/02/2019 – RACCHELLA GIANLUIGI

Votazione: presenti n. _____, favorevoli n. _____. Astenuti n. _____. Contrari n. _____.

ESPERITA la votazione sulla osservazione, il Presidente pone in votazione l'approvazione della variante urbanistica;

VISTO l'esito della votazione

DELIBERA

1. di esprimere, per la osservazione pervenuta il seguente parere come riportato nella presente deliberazione:
 - **PARERE: NON PERTINENTE**, in quanto le motivazioni addotte risultano estranee al contenuto pianificatorio trattato dalla variante urbanistica in quanto riguardano, caso mai, il progetto dell'opera pubblica;
2. di approvare, per le motivazioni sopra riportate, la Variante n. 4 al secondo Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. 11/2004, nonché ai sensi dell'art. 19 del DPR. n. 327/2001 ai soli fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, relativa alla realizzazione della strada di accesso al depuratore di Carmignano di Brenta (PD) come rappresentata negli elaborati redatti dall'Arch. Silvano De Nardi e adottati con propria deliberazione n. 46/2018:
 - Relazione programmatica,
 - Tav. 1.1.1 – Intero Territorio Comunale;
3. di dare atto che con il presente provvedimento la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del DPR. n. 327/2001 costituita in sede di adozione della variante mediante propria deliberazione n. 46/2018, diventa efficace ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
4. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica per gli adempimenti correlati all'approvazione della variante urbanistica in oggetto.
